

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il medico cantonale

Direttiva per l'impiego del farmaco Mifegyne (RU 486) del 17 settembre 1999

Richiamato l'art. 8 del Regolamento sull'interruzione della gravidanza del 27 settembre 1994; tenuto conto della necessità di vincolare il commercio del farmaco Mifegyne (RU 486) a garanzie di qualità dell'intervento sociosanitario relativo all'interruzione di gravidanza;

considerate le limitazioni decise il 14 luglio 1999 dall'UICM per il commercio del farmaco, segnatamente la decisione di fornire il farmaco solo "*dans les cliniques ou centres de traitement qui pratiquent l'interruption chirurgicale et qui disposent d'un équipement de médecine d'urgence*";

ritenuto che anche le interruzioni di gravidanza tramite RU 486 saranno segnalate conformemente all'art. 12 del Regolamento, permettendo di seguire l'evoluzione della situazione;

preso atto della richiesta 8 settembre 1999 della ditta Cosan GmbH, Volketswil, volta all'ottenimento delle condizioni quadro valide per il Cantone Ticino,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 La fornitura della Mifegyne è riservata ai medici in grado di garantire una completa presa a carico della paziente, comprensiva delle opzioni terapeutiche, farmacologiche e chirurgiche, in particolare quindi ai **medici specialisti FMH in ginecologia e ostetricia**.

Art. 2 Alla ditta **Cosan GmbH**, fornitrice del farmaco, è chiesto un rendiconto statistico annuale dettagliato, indicante nome del medico, data e quantità di farmaco fornito.

Art. 3 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Art. 4 Comunicazione personale a: medici interessati (lista allegata); medici autorizzati al rilascio del parere specialistico; direzione DOS e direzione DSP; Farmacista cantonale; Ordine dei medici del Cantone Ticino; Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino; Ente ospedaliero cantonale; Centri di Pianificazione familiare.

Il Medico cantonale

I. Cassis